

N. 2790

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore ANGIUS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1997

Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia
di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o
conservati destinati al consumo

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 16 dicembre 1985, n. 752, ha rappresentato e rappresenta ancora oggi uno strumento valido per il settore relativo alla raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, perchè ha consentito di mettere a fuoco e risolvere positivamente una serie di contraddizioni e problemi. Innanzitutto ha riconosciuto un ruolo diretto delle regioni, che con la loro iniziativa legislativa hanno consentito:

il recupero di aree marginali sviluppando un'attività agricola importante non solo sotto il profilo produttivo e per la integrazione del reddito di centinaia di agricoltori, ma anche soprattutto per la tutela e la valorizzazione ambientale;

di rendere più ordinata ed ecologicamente responsabile la raccolta superando la conflittualità fra proprietari-conduttori dei fondi e raccoglitori, consentendo la crescita di professionalità dei ricercatori e, dettando norme rigorose, tutelando i consumatori;

la valorizzazione di altre produzioni tipiche di qualità;

la regolamentazione più puntuale e l'incremento delle attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione con effetti di positiva ricaduta sul piano del reddito e dell'occupazione.

La legge n. 752 del 1985, tuttavia, alla luce dell'esperienza realizzata, ha bisogno di alcune integrazioni:

per la disciplina dei controlli sulle attività di cui all'articolo 3, inerenti la realizzazione di tartufaie coltivate e i miglioramenti di quelle naturali, allo scopo di evitare frodi alimentari e commerciali e danni ambientali;

per gli aspetti fiscali connessi con la raccolta e la commercializzazione.

È su questi due punti che si propongono le modifiche di cui agli articoli 2 e 4 del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

«L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero per le politiche agricole, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali delle università o di altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni mediante rilascio di certificazione scritta».

Art. 2.

1. All'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

«Ai fini del rilascio delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate di cui ai commi precedenti, deve essere presentata, oltre a quanto previsto dalle leggi regionali di recepimento, anche la seguente documentazione:

a) attestato della impresa vivaistica fornitrice dal quale risulti che le piante da destinare all'impianto sono state preventivamente micorrizzate con la specie di tartufo indicata;

b) attestato di controllo delle piante preventivamente micorrizzate da mettere a dimora rilasciato da una struttura pubblica

individuata dalle singole regioni, dal quale risulti un sufficiente grado di micorrizzazione con la specie di tartufo indicata.

Ai fini di cui alle lettere *b)* e *c)* del sesto comma le regioni individuano criteri, modalità ed idonea metodologia di controllo delle piante tartufigene».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

«I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, come dimostrato da apposita documentazione contributiva e fiscale, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonchè per l'impianto di nuove tartufaie».

Art. 4.

1. La cessione di tartufi freschi effettuata dai raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, a norma della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, non rientra nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. I cessionari, se acquistano i beni nell'esercizio di imprese, debbono emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, indicando, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma. La fattura deve essere registrata ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni; copia della fattura deve essere consegnata al raccoglitore.

2. I raccoglitori di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 15 per cento.

3. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla parte I, numero 15), alla parte II, numero 5), e alla parte III, numero 21), le parole «esclusi i tartufi,» sono soppresse.

